

Cod. H24D
Cod. LF/neProtocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0000926
Data: 17/09/2012Al Ministero della Giustizia
Via Arenula 70
00186 ROMAalla c.a. Paola SEVERINO
Ministro della Giustizia

e p.c.

Filippo GRISOLLA
Capo di GabinettoSalvatore VITELLO
Vice Capo di GabinettoDipartimento degli Affari di Giustizia
D.G. della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto Libere professioni

OGGETTO: DPR 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”- Chiarimenti art. 8

Gentile Ministro,

ringraziandola per la disponibilità, dimostrata nel processo di riforma delle professioni, all'ascolto delle nostre obiezioni e proposte, concretizzato in un testo di riforma equilibrato e positivo, le pongo due quesiti importanti e urgenti in merito alle innovazioni introdotte nei Consigli di Disciplina, perché il DPR sul tema non è chiaro e necessita di una interpretazione autentica da parte vostra.

La prima domanda riguarda l'art 8 del DPR 137/2012, dove si fa riferimento – riguardo gli Ordini territoriali - sia a “Consigli di Disciplina” composti da un numero di membri pari a quelli che svolgono attualmente le funzioni disciplinari (ovvero tutti i Consiglieri dell'ordine, che nel nostro ordinamento sono al minimo pari a 7 ed al massimo pari a 15) sia a “Collegi di Disciplina” il cui numero sembrerebbe pari a non più di 3 membri.



Ora le questioni sono le seguenti:

- esistono due consessi che esercitano la disciplina, ovvero il Consiglio e il Collegio, dove il Collegio è parte del Consiglio?
- se così fosse, il Collegio è un organo di disciplina di 3 membri, scelto o a rotazione tra coloro che compongono il Consiglio?
 - se è vero che le attività di istruzione e giudizio sono svolte dal Consiglio, poiché restano ferme tutte le altre norme in ambito disciplinare, quali sono i compiti del Collegio?
- oppure Consiglio e Collegio sono sinonimi e l'organo di disciplina è uno solo? Ed in caso affermativo è corretto che il Collegio di disciplina ha funzioni solo legate alla attività istruttoria e preliminare, mentre il procedimento disciplinare vero e proprio è in capo al Consiglio di disciplina?

La seconda questione riguarda i Consigli nazionali, come noi, esclusi dal DPR in quanto pre-costituzionali le cui attività disciplinari si qualificano come una giurisdizione speciale.

Dato il principio legislativo della separazione tra funzione amministrativa e disciplinare, la domanda è:

può il nostro Consiglio Nazionale regolamentare e istituire, previa approvazione del Suo Ministero, un Consiglio di Disciplina terzo, introducendo norme analoghe a quelle degli ordini territoriali (fatti salvi i chiarimenti di cui sopra)?

Poiché la data ultima per regolamentare i Consigli di Disciplina territoriali è il 15 novembre 2012, le chiediamo una risposta urgente, così da poter procedere con chiarezza d'intenti e correttezza giuridica.

Cordiali saluti.

arch. Leopoldo Freyrie

